

1 a DOMANDA

Il delitto di peculato

RISPOSTA: L'art. 314, co. 1, c.p., stabilisce che «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi*».

Il reato di peculato ha natura plurioffensiva; bene giuridico protetto è sia la legalità, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, che il patrimonio della pubblica amministrazione (l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non varrebbe tuttavia ad escludere l'esistenza del reato, rimanendo pur sempre leso l'altro interesse di natura non patrimoniale).

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (reato proprio).

La condotta incriminata consiste nell'appropriazione di denaro o di cose mobili altrui; essa si realizza in due momenti distinti: 1) appropriazione (l'impossessamento del denaro o della cosa mobile); 2) l'espropriazione (l'estromissione del bene dal patrimonio dell'avente diritto).

Il denaro o la cosa mobile oggetto della condotta appropriativa deve presentare la caratteristica dell'altruità (non dovendo appartenere al soggetto agente). L'agente deve comportarsi *uti dominus*, come se fosse l'effettivo proprietario del denaro o del bene.

L'oggetto materiale della condotta di peculato è costituito dal denaro o da una cosa mobile. Il denaro è, chiaramente, la carta moneta e la moneta metallica avente corso legale; cosa mobile, invece, è ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale. La cosa, inoltre, deve possedere un valore economico o almeno economicamente valutabile. Anche le energie devono considerarsi alla stregua di cose mobili, in quanto l'art. 624 c.p. equipara, agli effetti della legge penale, alla cosa mobile l'energia elettrica e ogni altra energia che possieda valore

83ª Domanda: *Il delitto di malversazione a danno dello Stato*

economico. Ne consegue, ad esempio, che integra gli estremi del delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che effettua comunicazioni telefoniche private ponendole a carico della P.A.

Altro presupposto indefettibile per la configurabilità del reato in commento è che la previa disponibilità della cosa o del denaro derivi proprio dall'ufficio o dal servizio ricoperto dal soggetto attivo.

Il peculato è un reato a dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa di cui si ha la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio.

Il momento consumativo coincide col momento in cui si perfeziona l'appropriazione ed il soggetto comincia a comportarsi nei confronti dell'oggetto materiale *uti dominus*. Trattasi di un reato istantaneo. Il tentativo è ammissibile.

APPROFONDIMENTO: Differenze con l'appropriazione indebita

La condotta tipizzata dal codice è simile a quella del reato di appropriazione indebita, da cui si differenzia per la specifica qualifica rivestita dal soggetto attivo.

2ª DOMANDA***Il delitto di malversazione a danno dello Stato***

RISPOSTA: L'art. 316-*bis* c.p. prevede che "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

La finalità perseguita dalla norma in commento è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, consistenti nell'elusione del vincolo di destinazione gravante sulle somme erogate al privato.

83ª Domanda: *Il delitto di malversazione a danno dello Stato*

Il bene giuridico tutelato è il corretto impiego degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse.

Presupposto della condotta ed elemento del reato è l'aver beneficiato di contributi, sovvenzioni o finanziamenti dalla P.A. o dall'Unione Europea. La disposizione in parola allude a qualsiasi tipo di ausilio economico (sia a fondo perduto sia con obbligo di restituzione) che possieda un preciso vincolo di destinazione, quest'ultima identificata nel fine di favorire la realizzazione di una attività di pubblico interesse.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi soggetto estraneo alla P.A. (ciò rende discutibile la collocazione di tale delitto fra quelli dei "pubblici ufficiali" contro la pubblica amministrazione).

La condotta incriminata ha natura omissiva: essa consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti alle previste finalità di pubblico interesse.

Integra gli estremi della condotta punibile sia l'astensione del beneficiario dall'impiegare le somme ricevute, sia l'utilizzazione delle medesime per uno scopo diverso rispetto a quello per cui il finanziamento è stato concesso.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie per scopi incompatibili con il perseguimento di un pubblico interesse.

APPROFONDIMENTO: *i rapporti con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Un precisa notazione merita il rapporto tra il reato in commento e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Al riguardo, la migliore dottrina ha evidenziato la complementarità tra le due figure di reato: la truffa aggravata, infatti, incrimina l'illecito conseguimento da parte del privato, mediante artifici e raggiri, di finanziamenti pubblici che non gli spetterebbero; la malversazione a danno dello Stato, al contrario, punisce l'utilizzazione delle risorse pubbliche per un fine diverso da quello sotteso alla legge istitutiva del finanziamento medesimo, senza attribuire rilevanza alcuna ai profili di spettanza delle erogazioni pubbliche. A ben vedere, l'una incrimina le frodi "a monte" (fatte per conseguire quello che non spetta), l'altra incrimina le frodi "a valle" (fatte per distrarre dal vincolo di scopo ciò che si è ottenuto lecitamente).

84ª Domanda: *Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

3^a DOMANDA

Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

RISPOSTA: l'art. 316-ter c.p. statuisce che "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il bene giuridico tutelato consiste nella corretta gestione delle somme pubbliche destinate all'incentivazione economica. Parte della dottrina vi ricomprende anche la libera formazione della volontà della P.A.

Soggetto attivo del reato è un privato estraneo alla pubblica amministrazione (ciò rende discutibile la collocazione di tale delitto fra quelli dei "pubblici ufficiali" contro la pubblica amministrazione).

La condotta incriminata può realizzarsi sia in forma attiva (utilizzo e presentazione di documenti falsi) che omissiva (omissione di informazioni).

L'oggetto materiale del reato è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Per contributi si intendono attribuzioni patrimoniali a fondo perduto; i finanziamenti consistono nella fornitura di mezzi economici con l'obbligo, per il beneficiario, di destinare le somme concesse ad un certo scopo; i mutui agevolati sono crediti implicanti l'obbligo di restituzione del capitale con un tasso di interesse inferiore a quello normalmente praticato nel mercato.

85ª Domanda: *Il delitto di concussione*

Il legislatore ha predisposto una degradazione del reato in illecito amministrativo per i casi di lieve entità indicati dal secondo comma dell'art. 316-ter c.p.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e richiede la rappresentazione sia della falsità delle documentazioni o delle dichiarazioni (o della mancanza delle informazioni dovute), sia del carattere indebito dell'erogazione.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si consegue l'indebita erogazione di denaro. Nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti. Il tentativo è configurabile.

APPROFONDIMENTO: *i rapporti con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

La giurisprudenza ritiene che il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sia in rapporto di sussidiarietà con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), con la conseguenza che il primo reato (che peraltro assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p.) si configura solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'assenza di induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale.

4^a DOMANDA***Il delitto di concussione***

RISPOSTA: il delitto di concussione è previsto dall'art. 317 c.p., a norma del quale "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il bene giuridico tutelato è, innanzitutto, l'imparzialità e il buon

85ª Domanda: *Il delitto di concussione*

andamento della P.A.; tuttavia, secondo certa dottrina, la tutela si estende anche al privato, sotto il profilo della sua autonomia di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione che non può essere limitata o sopraffatta da soprusi o abusi di potere messi in atto dai funzionari medesimi.

Soggetto attivo del reato può essere non soltanto chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ma anche colui che è incaricato di un pubblico servizio (soggetto, quest'ultimo, inizialmente incluso fra gli autori del reato con la riforma del 1990, poi escluso dalla riforma del 2010 ed infine reintrodotta dalla riforma del 2015).

Riguardo al soggetto passivo, data la natura plurioffensiva del reato, deve ritenersi tale non solo la pubblica amministrazione, ma anche il privato che abbia subito la condotta delittuosa.

La condotta incriminata può estrinsecarsi solo nella costrizione; essa deve risultare funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico.

La costrizione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 317 c.p. implica la prospettazione agli occhi della vittima di un male ingiusto, cui questa può sottrarsi solo mediante l'indebita promessa o l'indebita dazione.

La minaccia (va esclusa ogni rilevanza alla violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni) deve essere seria e idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, ad insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore tale da eliderne o vizziarne in maniera significativa la volontà.

APPROFONDIMENTO: *La concussione ambientale*

Anche se non espressamente prevista dal codice penale, la giurisprudenza ammette la cd. concussione ambientale, che ricorre allorché il privato ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale non perché costretto da un soggetto pubblico, ma perché mosso dal convincimento di doversi adeguare ad una prassi consolidata e tacitamente riconosciuta da ambo le parti. In buona sostanza, in ipotesi di questo tipo il pubblico ufficiale si limita ad eccepire nei confronti del privato l'adempimento di una prassi oramai consolidata, al punto che quest'ultimo percepisce la dazione o la promessa come una tappa indefettibile dell'iter amministrativo.

La costrizione deve essere funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri pubblici.

85ª Domanda: *Il delitto di concussione*

L'abuso della qualità consiste in una strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della propria qualifica soggettiva.

L'abuso dei poteri consiste nell'esercizio dei medesimi secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla legge.

La condotta delittuosa del pubblico ufficiale deve determinare la vittima a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La dazione o la promessa, dunque, costituiscono l'evento del reato.

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più svariate.

La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione; può realizzarsi in qualsiasi modo e non necessita della forma scritta; occorre, tuttavia, che la stessa sia assistita da una seria credibilità.

Oggetto della dazione o della promessa è il denaro o altra utilità. La nozione di denaro è pacifica; per altra utilità si intende qualsiasi bene (anche un facere) che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve essere giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico.

La dazione o la promessa deve, altresì, essere indebita, ovvero non dovuta né per legge, né per consuetudine.

La prestazione indebita può anche essere indirizzata ad un terzo, intendendo come tale chiunque sia estraneo alla condotta abusiva del pubblico funzionario.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo è generico. Il soggetto attivo deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta, sia del carattere indebito della prestazione.

La concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o è stata fatta la promessa.

Il tentativo è configurabile.

APPROFONDIMENTO: *i rapporti con la corruzione*

Particolarmente complessa può risultare, nel caso concreto, la distinzione tra la concussione e i delitti di corruzione (artt. 318 ss. c.p.). In passato dottrina e giurisprudenza ritenevano che ricorresse l'uno a l'altro delitto a seconda che l'iniziativa fosse stata presa dal pubblico ufficiale (concussione) oppure dal privato (corruzione).

86ª Domanda: *I delitti di corruzione*

ne). Tale criterio deve considerarsi adesso ormai recessivo, posto che nessuno dubita circa la sussistenza della concussione anche laddove a “prendere l’iniziativa” sia il privato ovvero sussista un reciproco vantaggio per entrambe le parti. L’opinione attualmente maggioritaria ritenere che il *discrimen* vada ricercato nelle modalità e caratteristiche dell’accordo: nella corruzione privato e pubblico funzionario trattano pariteticamente, mentre nella concussione *dominus* dell’affare è soltanto il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità o del suo potere, costringe il privato a sottostare alla indebita richiesta. Ulteriore criterio elaborato in dottrina e talvolta seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità è quello che si fonda sul processo motivazionale che induce il privato alla promessa o dazione indebita: nella concussione il concusso agisce *certat de damno vitando*, mentre nella corruzione il corruttore si accorda col pubblico funzionario *certat de lucro captando*.

5ª DOMANDA

I delitti di corruzione

RISPOSTA: La disciplina della corruzione è contemplata dagli artt. 318-322 c.p.; essa, in termini generali, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell’attività funzionale della pubblica amministrazione. Trattasi di un reato necessariamente plurisoggettivo e, per l’esattezza, di un reato a concorso necessario (c.d. proprio). Infatti, la legge estende al soggetto privato le pene comminate per l’*intraneus*.

Nel sistema previgente assumeva rilievo decisivo la distinzione fra corruzione propria, corruzione impropria, corruzione antecedente e corruzione susseguente. La corruzione era propria se aveva ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio; era impropria se aveva per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione, inoltre, si scindeva in antecedente e susseguente; ricorreva la prima figura se la retribuzione era pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; si configurava la seconda allorquando la retribuzione concerneva un atto già posto in essere. La rilevanza della distinzione era data dal fatto che la corruzione propria, contrariamente a quella impropria, esprimeva un disvalore penale più

87ª Domanda: *Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

pregnante ed era considerata dal legislatore come la forma più grave di aggressione all'attività della P.A. Inoltre, l'istigatore non era ritenuto punibile in caso di corruzione impropria susseguente, ovvero se avesse dato o promesso denaro o altre utilità al funzionario pubblico per retribuirlo di un atto conforme ai doveri d'ufficio già compiuto.

Con la riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione operata dalla l. n. 190/2012 il legislatore, riscrivendo l'art. 318 c.p., ha eliminato la corruzione impropria, sia antecedente che susseguente, introducendo al suo posto una fattispecie generale di corruzione legata all'esercizio della funzione e svincolata dal riferimento ad un atto specifico. Poiché la dizione normativa ("per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri") è talmente ampia e generica da poter abbracciare sia l'attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità istituzionali, sia quella che si svolge in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui potere e funzione sono attribuiti, il riformatore sembra aver superato il classico binomio corruzione propria/impropria in favore di un rapporto di genere a specie fra la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. e quella, immutata nella struttura, dell'art. 319 c.p., che rispetto alla prima presenta gli elementi di specializzazione del modo di esercizio della funzione o del potere (che si concretizzano in un atto specifico) e la qualificazione antidoverosa della condotta dell'agente pubblico.

Ciò premesso, l'esatta perimetrazione del bene giuridico tutelato dalle norme sulla corruzione appare controversa. Al riguardo, si registrano due orientamenti di fondo. Una prima opinione muove dalla sussistenza di una identica oggettività giuridica in tutte le forme di corruzione, che viene identificata nei doveri di fedeltà, probità e correttezza del pubblico funzionario. L'altro orientamento, al contrario, ricostruisce, per ciascuna figura delittuosa, un diverso bene giuridico.

6ª DOMANDA

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 318 c.p. "il pubblico ufficiale che, per l'e-

87ª Domanda: *Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

servizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Quanto al bene giuridico, parte della dottrina ritiene che esso coincida con il corretto funzionamento della P.A., con specifico riguardo al prestigio ed alla legittimità dell'*agere* dei pubblici poteri; altro orientamento ritiene invece che vada identificato con il principio di imparzialità.

Soggetti attivi reato sono il pubblico ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 c.p., anche l'incaricato di un pubblico servizio, nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).

La condotta incriminata consiste, dal lato dell'*intraeus*, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa; dal lato dell'*extraneus*, nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Oggetto della dazione o promessa deve essere il denaro o altra utilità, identificandosi, quest'ultima, in qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale.

La ricezione della dazione o l'accettazione della promessa devono, infine, essere indebite, cioè prive di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento, sia nell'*an* che nel *quantum*.

Il denaro o l'utilità indebite non devono essere date o promesse per il compimento di uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che vengano corrisposte o promesse in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il pubblico ufficiale è titolare.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo, cioè dalla coscienza e volontà di ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità o, rispettivamente, di dare o promettere tali beni allo scopo di comprare la funzione.

Riguardo al momento consumativo del reato, si deve osservare che esso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il pubblico ufficiale riceve il denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (in termini più espliciti, nel tempo e nel luogo in cui si perfeziona il *pactum sceleris*).

È indifferente, ai fini del perfezionamento di questa figura delittuosa, il compimento dell'atto come pure l'inadempimento della promessa.

In riferimento alla configurabilità del tentativo, la giurisprudenza ritiene che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 322 c.p. (istituzione alla corruzione) introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, esso

88ª Domanda: *il delitto di corruzione in atti giudiziari*

non sia più configurabile rientrando nell'ambito applicativo della nuova figura delittuosa.

7ª DOMANDA

il delitto di corruzione in atti giudiziari

RISPOSTA: L'art. 319-ter c.p. statuisce che «*se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*».

Soggetti attivi del reato in commento sono il pubblico ufficiale ed il soggetto privato (*extraneus*).

L'elemento oggettivo è costituito da un fatto di corruzione (generica o specifica), in forza dell'espresso richiamo normativo contenuto nella disposizione in parola. La corruzione in atti giudiziari presenta un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 c.p. e costituisce una specifica ed autonoma figura delittuosa.

Infatti, nel delitto in esame il *pactum sceleris* è finalizzato a favorire una parte processuale, con essa intendendo la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale.

Nel processo penale la qualità di parte va riconosciuta all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e al pubblico ministero; la giurisprudenza vi ha aggiunto anche l'indagato.

Riguardo all'elemento soggettivo occorre segnalare che il dolo è specifico ed è costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte processuale.